



# **UNIONE DEI COMUNI**

## **VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA**

Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa

Sede: via dei Mille 9 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) c/o Comune di Casalecchio di Reno - email: [info@unionerenolavinosamoggia.bo.it](mailto:info@unionerenolavinosamoggia.bo.it) -  
PEC: [unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it](mailto:unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it) - tel 051598111 - fax 051598200

---

**Servizio Proponente : PRESIDIO OVEST - ZOLA PREDOSA**

**REGISTRO ORDINANZE N. 71 DEL 10/04/2019**

### **ORDINANZA**

**OGGETTO: PROGETTO DI SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA LARGA SUL TERRITORIO DI ZOLA PREDOSA: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELL'AREA DI PARCHEGGIO SITA TRA LA VIA PRATI E LA VIA RISORGIMENTO DAL 15 APRILE 2019 AL GIORNO 28 GIUGNO 2019 (AREA DI STOCCAGGIO)**

**PROGETTO DI SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA LARGA SUL TERRITORIO DI ZOLA PREDOSA: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELL'AREA DI PARCHEGGIO SITA TRA LA VIA PRATI E LA VIA RISORGIMENTO DAL 15 APRILE 2019 AL GIORNO 28 GIUGNO 2019 (AREA DI STOCCAGGIO).**

**IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE "RENO LAVINO"**

**Vista** la domanda di occupazione di suolo pubblico presentata dal Sig. Gianluca Franco, (Prot.Unione 4489 del 22.02.2019), in qualità di Responsabile Tecnico della Società SITE S.p.A. (Impresa affidataria dei lavori per conto Open Fiber), con sede a Bologna, in Via del Tuscolano n. 15, Partita IVA 03983200373 per l'utilizzo del parcheggio sito in Via Prati da adibirsi ad area di stoccaggio materiali per la realizzazione del progetto di sviluppo della banda ultra-larga;

**Preso atto** del nulla osta rilasciato dal Servizio Lavori Pubblici del Comune di Zola Predosa (Prot.Gen. 9682/2019).

**Visti** gli artt. 5 e 7 del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada";

**Visto** il D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada";

**Ritenuto che**, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, sia necessario adottare provvedimenti a disciplina della circolazione stradale;

**Vista** la disposizione operativa n. 6 del 22.11.2018 con cui è stata disposta la delega di funzioni e di firma;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

**ORDINA**

**dal giorno 15 Aprile 2019 al giorno 28 Giugno 2019**, nel parcheggio compreso tra la Via Prati e la Via Risorgimento nel territorio comunale di Zola Predosa, l'istituzione dei seguenti divieti, obblighi e limitazioni:

1. Istituzione del divieto di sosta 00-24 con rimozione forzata di tutti i veicoli, per una lunghezza massima di metri 40 (corrispondente a 16 parcheggi), con esclusione dei veicoli utilizzati per l'esecuzione dei lavori.

**DISPONE**

le seguenti prescrizioni:

- L'occupazione del cantiere dovrà essere conforme alle norme stabilite dal D. Lgs. n 285/92 Codice della Strada, alle norme del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002, alle norme del DLgs n.81 del 9/04/2008 coordinato con DLgs n.106 del 03/08/2009, alle norme del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4/03/2013 e succ. mod. La segnaletica andrà integrata da tutti i cartelli di cantiere necessari, dovrà essere rifrangente e/o dotata di crepuscolari.

- In caso di interruzione del marciapiede, dovrà essere sempre e comunque garantito il transito pedonale in condizioni di sicurezza (art. 40 DPR 495/1992 e D.P.R. n. 503/96 in tema di eliminazione delle barriere architettoniche).

- Il titolare dell'autorizzazione dovrà predisporre la segnaletica stradale relativa ai provvedimenti

temporanei sopra indicati, almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione. Se l'occupazione inizia dopo giornate festive, la segnaletica dovrà essere collocata almeno due giorni feriali consecutivi precedenti.

- La ditta esecutrice dei lavori dovrà coprire o rimuovere tutta la segnaletica in contrasto con il presente provvedimento per tutta la durata dei lavori e ripristinarla al termine degli stessi.

- La segnaletica dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza, di giorno e di notte, con tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale.

- Sono esclusi dai divieti i veicoli utilizzati per lo svolgimento dell'attività.

- Per consentire l'intervento di polizia stradale in caso di violazioni, il titolare dell'autorizzazione dovrà comunicare alla Polizia Locale, via fax 051 591 707, o tramite posta elettronica a [polizialocale@unionerenolavinosa.com](mailto:polizialocale@unionerenolavinosa.com), la data, l'ora ed il luogo di collocazione della segnaletica.

- Eventuali ulteriori modifiche della viabilità dovute a cause contingenti o impreviste dovranno essere preventivamente concordate con la Polizia Locale.

- Al termine dell'occupazione, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà ripristinare lo stato originario dell'area interessata dal cantiere stradale senza difetti o anomalie che ne pregiudichino la sicurezza e la piena utilizzazione.

Responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale "Reno Lavino".

Le violazioni delle norme sulla circolazione stradale saranno sanzionate ai sensi dell'art. 7 e dell'art. 159 del Codice della Strada.

Contro questo provvedimento, è possibile:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, ai sensi della legge n. 1034/1971, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione, per soli motivi di legittimità;

- ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dall'installazione della segnaletica, in relazione alla collocazione della stessa (art. 37 c. 3 del Codice della Strada).

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Comuni Reno Lavino Samoggia per 15 giorni consecutivi dal momento della sottoscrizione.

p. LA COMANDANTE  
Ispettore Superiore  
Dott. Maurizio Fantini  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

## **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio della Unione di Comuni dal 10/04/2019 al ai sensi dell'Art. 124 comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, N°267

Casalecchio di Reno (Bo), 10/04/2019

**L'incaricato di Segreteria**

Maurizio Fantini

---